

CIRCOLARE N. 98/22

ROMA, 21/11/2022

Conversione in legge del Decreto Aiuti ter

Roma 18 novembre 2022 _ Segnaliamo la pubblicazione sulla GU Serie Generale n.269 del 17-11-2022 della Legge LEGGE 17 novembre 2022, n. 175 di conversione in legge del D.L. n. 144/2022 (c.d. Aiuti ter), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La conversione in legge del decreto Aiuti ter ha confermato le disposizioni già previste dalla versione originaria. Non mancano però alcune modifiche. Tra le principali misure del provvedimento:

- i crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022;
- il bonus carburanti per le imprese agricole e della pesca;
- le garanzie gratuite della SACE e del Fondo PMI per i prestiti alle imprese in crisi di liquidità per l'aumento del costo dell'energia;
- l'indennità di 150 euro per lavoratori, autonomi professionisti, pensionati, disoccupati e titolari di reddito di cittadinanza.

Tra le novità più importanti apportate durante il passaggio parlamentare, la proroga al 31 ottobre 2023 della sanatoria del bonus ricerca e sviluppo.

Nel provvedimento è stato trasfuso il contenuto del D.L. n. 153/2022, in materia di accise e IVA sui carburanti, in vigore dallo scorso 22 ottobre, che viene contemporaneamente abrogato, mantenendo comunque l'efficacia degli atti e dei provvedimenti, oltre che degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base della sua vigenza.

Di seguito le principali disposizioni:

Crediti di imposta energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022

Il decreto legge convertito conferma i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale previsti dall'art. 1 per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Al riguardo si segnala che alcune novità alla disciplina dei crediti di imposta sono apportate dal decreto Aiuti quater.

- credito d'imposta per le imprese energivore, concesso in misura pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 1). Il contributo spetta a condizione che i relativi costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta compete anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la

produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022;

- credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (articolo 1, comma 2). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- credito d'imposta per imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, concesso in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica (comprovato mediante le relative fatture d'acquisto), effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (articolo 1, comma 3). Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- credito d'imposta per le imprese non gasivore per l'acquisto di gas naturale, concesso in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico (articolo 1, comma 4). Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- le imprese non energivore e non gasivore, qualora l'impresa destinataria l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Viene ribadito che tutti i crediti di imposta:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione (non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53, legge n. 244/2007, e di cui all'art. 34, legge n. 388/2000).
- non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
- sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

I crediti di imposta devono essere utilizzati in compensazione dai beneficiari o dai cedenti entro il 31 marzo 2023,

Il comma 8 prevede infine che i beneficiari dei crediti di imposta (anche quelli relativi al terzo trimestre 2022 previsti dal decreto Aiuti bis), a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, entro il 16 febbraio

2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dovranno essere definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Crediti di imposta energia e gas di cui al Decreto Aiuti bis

Il comma 11 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per l'utilizzo dei crediti d'imposta per energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 disciplinati dall'articolo Aiuti bis (articolo 6, D.L. 115/2022).

Credito di imposta carburanti in agricoltura e pesca

All'articolo 2 si riconosce un credito di imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica (di cui al codice ATECO 1.61) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del carburante nel quarto trimestre 2022.

Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddette attività effettuato nei mesi ottobre, novembre e dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.

Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, il credito di imposta spetta anche in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Per l'utilizzo del presente credito d'imposta valgono le disposizioni relative al credito energia e gas.

Garanzie SACE

L'articolo 3 prevede la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE, per le imprese in crisi di liquidità per l'aumento dei costi energetici.

In particolare, il comma 1 rafforza la garanzia "SupportItalia", disciplinata dall'articolo 15 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ed autorizzata dalla Commissione europea il 19 luglio 2022, prevedendo che prestate da SACE possano essere rilasciate gratuitamente in favore delle banche che concedono finanziamenti alle imprese, per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Il tasso di interesse applicato alla quota del finanziamento garantito non potrà essere superiore, al momento della richiesta di garanzia, al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.

Le banche dovranno indicare, in sede di richiesta della garanzia e nel contratto di finanziamento, le condizioni economiche di maggior favore applicate al cliente, che devono comunque essere limitate al solo recupero dei costi e inferiori a quelle di operazioni con analoghe caratteristiche

Per le imprese a forte consumo di energia, l'importo massimo garantito del finanziamento con SupportItalia viene aumentato fino a 25 milioni di euro a copertura del fabbisogno di liquidità relativo ai successivi 12 mesi per le PMI e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

In merito alle modalità di accesso alla garanzia viene previsto che le imprese garantite non dovranno più dimostrare che l'attuale crisi comporta dirette ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa, dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi in termini di contrazione della produzione o della domanda.

L'efficacia delle misure è subordinata alla approvazione della Commissione europea.

Fondo di garanzia PMI

Sempre in materia di contenimento dei costi del credito per le imprese, il comma 3 prevede la gratuità anche per le garanzie rilasciate dal Fondo di Garanzia per i finanziamenti per capitale d'esercizio concessi alle imprese per il pagamento delle bollette dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La garanzia sarà concessa nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione, in favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla classe di merito di credito di appartenenza.

Ai fini dell'accesso alla garanzia gratuita, i finanziamenti saranno concessi dalle banche a tassi vantaggiosi, calmierati al rendimento annuo minimo del buono del Tesoro poliennale di durata pari al finanziamento.

Il costo del finanziamento dovrà essere comunque limitato al recupero dei costi, nonché inferiore al costo che sarebbe stato applicato alle operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Anche in tal caso, l'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Garanzia ISMEA

Sempre in tema di garanzie, l'articolo 17 aumenta da 35.000 a 62.000 euro, l'importo massimo della garanzia Ismea, istituita dall'articolo 20 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.

La garanzia ISMEA è concessa a titolo gratuito a fronte di finanziamenti della durata massima di 10 anni, di cui 2 di preammortamento, il cui importo non potrà superare il 100% dell'ammontare dei costi per energia, carburanti e/o materie prime sostenuto dal soggetto beneficiario nel 2021, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, comunque, non potrà essere superiore a 62.000 euro (importo così determinato a seguito della modifica apportata dalla presente disposizione).

Per le imprese costituite tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2021, ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento concedibile, si dovrà far riferimento al prodotto tra la media mensile dei costi per l'energia, per i carburanti e/o per le materie prime registrata nel corso del 2021 e un coefficiente.

Come specificato da ISMEA nella circolare n. 3/2022, il finanziamento garantito potrà essere utilizzato per supportare sia il fabbisogno di liquidità relativo alla gestione (costi operativi e ciclo produttivo) sia gli investimenti.

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese in data precedente al 1° gennaio 2022 con la qualifica di impresa agricola ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di impresa ittica ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 4/2012.

Riduzione aliquote accisa e IVA sui carburanti

L'articolo 4 prevede per il periodo dal 18 al 31 ottobre 2022 e dal 4 al 18 novembre 2022 (periodo temporale previsto a seguito della trasposizione del D.L. n. 153/2022):

1) la riduzione delle aliquote dell'accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti:

- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

2) l'applicazione di un'aliquota IVA del 5% alle forniture di gas naturale usato per autotrazione;

3) la sospensione dell'applicazione dell'aliquota di accisa differenziata sul gasolio per i trasportatori.

Bonus trasporti

All'articolo 12 vengono incrementate di 10 milioni di euro le risorse stanziare per il bonus trasporti, già aumentate, da 79 a 180 milioni, dal decreto Aiuti bis (articolo 27, D.L. n. 115/2022). Il contributo, istituito dall'articolo 35 del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), può essere richiesto da persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un reddito

complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il buono è pari al 100% dall'importo dell'abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare, per un massimo di 60 euro.

Il bonus è nominale, è utilizzabile una sola volta, non è cedibile, non costituisce reddito del beneficiario e non incide nel calcolo dell'ISEE.

Sostegno al settore dell'autotrasporto

L'articolo 14 destina 100 milioni di euro per l'anno 2022 a sostegno del settore dell'autotrasporto per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti.

In particolare:

- 85 milioni di euro sono riservati al settore dell'autotrasporto di merci;
- 15 milioni di euro sono assegnati al settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

È demandato ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse.

Nuova indennità una tantum di 150 euro

Gli articoli 18 e 19 prevedono l'erogazione di un'indennità una tantum di 150 euro per il mese di novembre 2022 a favore di:

- lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui ai punti successivi. L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Inps;
- soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro;
- lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32 comma 8 del decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022), che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro;
- coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione (NASpl e DIS-COLL) previste dagli articoli 1 e 15 del D.lgs. n. 22/2015;
- coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge n. 264/1949;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- soggetti beneficiari delle indennità per i lavoratori stagionali, turismo e spettacolo, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 ovvero dell'articolo 42, D.L. 73/2021;
- collaboratori sportivi che abbiano fruito di almeno una delle indennità COVID-19 (di cui all'articolo 96, D.L. 18/2020, all'articolo 98, D.L. 34/2020, all'articolo 12, D.L. 104/2020, agli articoli 17, comma 1, e 17-bis, comma 3, D.L. 137/2020, all'articolo 10, commi da 10 a 15, D.L. 41/2021 e all'articolo 44, D.L. 73/2021);
- lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;

- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori autonomi occasionali nell'anno 2021 con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) alla Gestione separata;
- nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti

L'articolo 20, invece, prevede un'indennità aggiuntiva di 150 euro per i lavoratori autonomi e i professionisti con redditi 2021 inferiori ai 20.000 euro. Nel dettaglio, l'indennità di 200 euro di cui all'articolo 33 del decreto Aiuti (D.L. 50/2022) viene incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi/professionisti abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite

L'articolo 21 proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2020, nonché agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi relative al periodo d'imposta 2019